

SEZIONE G

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

G –Disciplina della prevenzione e della programmazione territoriale

La fase di prevenzione riveste quindi un ruolo primario d'importanza nella mitigazione dei rischi anche attraverso la predisposizione di determinate misure di prevenzione non strutturale che necessariamente prevedono anche la responsabilizzazione dei cittadini riguardo alla consapevolezza dei rischi a cui sono potenzialmente esposti svolgendo un ruolo attivo riguardo alla propria sicurezza e della comunità in cui vivono.

In questa sezione, al paragrafo G1, si attua l'integrazione tra le misure di prevenzione non strutturale di protezione civile con gli interventi progettuali ubicati in corrispondenza dei corsi d'acqua classificati e nelle zone presidiate da argini, nell'ambito dei contenuti della LR.41/2018.

Si definisce inoltre, al paragrafo G2, un primo coordinamento, come auspicato dalla LR65/2014 e dal Dlgs1/2018, nella integrazione tra la pianificazione urbanistica e quella di protezione civile relativamente alle aree di emergenza.

G1 - Misure di prevenzione relative alla Lr.41/2018

La Regione Toscana con l'approvazione della L.R. n. 41 del 27.07.2018 richiede, nell'ambito degli adempimenti autorizzativi per la manutenzione e la realizzazione di nuove opere negli alvei, nelle zone arginate e non limitrofe ai corsi d'acqua, l'applicazione di misure di protezione civile a livello Comunale.

Il combinato disposto dell'applicazione dalla normativa (tecnica urbanistica ecc. e delle relative prescrizioni dei soggetti preposti alle autorizzazioni edilizie e/o idrauliche) e delle misure di prevenzione non strutturale, basate sul quadro conoscitivo esistente, contribuiscono alla mitigazione del danno ma non necessariamente lo evitano in considerazione della variabilità e spesso della variabilità degli scenari emergenziali.

Quindi fatte salve le competenze di altri soggetti deputati alla prevenzione strutturale o comunque agli aspetti tecnici e autorizzativi dei progetti, le misure di protezione civile di competenza comunale sono qui da intendersi quelle di prevenzione non strutturale consistenti nell'informazione riguardo ai rischi, alle modalità di allertamento dei cittadini e alle misure di autoprotezione.

Il Comune di Lucca, sulla base del quadro dei rischi disponibile, rende disponibili a tutti i cittadini le misure generali di prevenzione non strutturale (informazione, allertamento, autoprotezione ecc.) per i vari rischi che, nello spirito del Codice di Protezione Civile, sono pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale all'indirizzo: www.comune.lucca.it sezione protezione civile.

Il Comune aggiorna periodicamente tale sezione parimenti all'evoluzione del quadro conoscitivo e dei sistemi di diffusione degli allerta e delle informazioni; periodicamente provvede anche con campagne informative alla diffusione della cultura di protezione civile.

La prevenzione non strutturale quindi comporta, come previsto dal Codice della Protezione Civile, un ruolo attivo della cittadinanza riguardo la conoscenza dei rischi e delle misure di autoprotezione. Nello specifico poiché le misure di prevenzione non strutturale protezione civile in ambito Lr41/2018 sono strettamente legate al rilascio di titoli autorizzativi è necessario che siano formalmente portate a conoscenza da parte del soggetto proponente ai fruitori dell'immobile e anche ai successivi agli aventi causa.

Sarà onere del comune definire con successivo atto amministrativo i contenuti e le modalità di informazione da pubblicare nella specifica pagina sul sito istituzionale del Comune sulla base delle indicazioni di cui al capitolo 13 "Informazione alla popolazione" del presente piano.

G.1a Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Il patrimonio edilizio esistente posto negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, su cui sono previsti interventi di cui all'art.3 comma 3 della LR41/2018, realizzato nel rispetto dei punti a) b) c) d) comma 5 dell'art.3 LR41/18 e verificati dall'Autorità idraulica, ai sensi del punto f comma 5 dell'art.3 LR41/18 è inserito nel piano di protezione civile come edificio esistente, in area a rischio idraulico, in cui sono adottate misure locali per la prevenzione dei danni in caso di evento alluvionale.

A tal fine, fatte salve ulteriori ed eventuali misure specifiche, relative al rischio alluvione, funzionali al rilascio del titolo edilizio, il proponente l'intervento è tenuto a informare e a trasferire ai fruitori degli interventi in oggetto e anche ai successivi eventuali aventi causa, riguardo alle seguenti misure generali di protezione civile rese disponibili dal Comune sul sito istituzionale alla sezione protezione civile:

- le modalità di registrazione al sistema di allertamento multicanale;
- le norme generali di autoprotezione a cui attenersi in caso di evento alluvionale.

G.1b Interventi per la fruibilità pubblica e itinerari ciclopedonali

Gli interventi di cui all'art.3 comma 2 lettere e) ed f) inerenti opere per la fruibilità pubblica e itinerari

ciclopeditoni realizzati, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5, ai sensi del comma 8 art.3 LR41/18 contengono nei relativi elaborati progettuali la proposta delle misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali da adottare nel piano comunale di protezione civile.

G.1c Interventi per Infrastrutture lineari o a rete

Gli interventi su strutture lineari o a rete di cui all'art. 13 LR41/2018, contengono, nei relativi elaborati progettuali, la proposta delle misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali da adottare nel piano comunale di protezione civile.

G.1.d Interventi di nuova costruzione in aree presidiate da sistemi arginali

Gli interventi di nuova costruzione nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera s) LR41/2018, fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, della LR41/2018, ai sensi dell'art.14 LR41/2018 sono inseriti nel piano di protezione civile come nuovo edificio, in cui sono adottate misure locali per la prevenzione dei danni in caso di evento alluvionale.

A tal fine, fatte salve ulteriori ed eventuali misure specifiche, relative al rischio alluvione, funzionali al rilascio del titolo edilizio, il proponente l'intervento è tenuto a informare e a trasferire ai fruitori degli interventi in oggetto e anche ai successivi eventuali aventi causa, riguardo alle seguenti misure generali di protezione civile rese disponibili dal Comune sul sito istituzionale alla sezione protezione civile:

- le modalità di registrazione al sistema di allertamento multicanale;
- le norme generali di autoprotezione a cui attenersi in caso di evento alluvionale.

G2 - Coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale

Il Codice di Protezione Civile all'art. 18 comma 3 prevede che i piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati coi piani di Protezione Civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute.

Il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali con i piani di protezione civile è finalizzato a due principali obiettivi: il primo ad integrare gli scenari di rischio nei piani il secondo a rendere coerente con quest'ultimi le previsioni dei piani stessi.

In particolare al fine di garantire la coerenza richiesta dal D.lgs1/2018 oltre alle tipologie di rischio sono da considerare:

- le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché le aree da destinare agli insediamenti provvisori.
- gli edifici strategici e le relative pertinenze, ai fini dell'articolazione dei soccorsi;

G2.1 - Misure di per le Area di Emergenza

Nella predisposizione del presente Piano di Protezione Civile Comunale in relazione all'individuazione delle aree destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché delle aree da destinare agli insediamenti provvisori, è stata effettuata con il supporto tecnico-scientifico dell'Università di Firenze-Dipartimento di Protezione Civile che ha proposto una metodologia innovativa denominata “metodo ASPI (Aree Sicure Potenzialmente Idonee)” in grado di fornire una valutazione quantitativa e qualitativa sull'idoneità delle stesse.

Tali aree al momento rappresentano la migliore scelta in relazione agli scenari previsti ovvero sono funzionali alla gestione delle relative emergenze ed in particolar modo alla gestione del rischio sismico, per il quale sono previste aree con potenziale occupazione prolungata: le aree di ricovero per l'allestimento di tendopoli o moduli abitativi temporanei.

La scelta delle aree di emergenza, come descritto nella parte E del presente piano, ha privilegiato, con l'obiettivo di semplificare l'individuazione di tali aree nell'ambito della zonizzazione urbanistica e perseguire i principi di sostenibilità e riduzione del consumo di suolo, le aree di proprietà pubblica e con una previsione urbanistica definita nell'ambito degli standard urbanistici (decreto ministeriale

del 2 aprile 1968 n. 1444) sotto forma di usi temporanei, mentre le zone da destinare ad insediamenti provvisori possono essere individuati nell'ambito del residuo di piano.

Tuttavia al fine di individuare risorse minime sulla base degli scenari attesi si è dovuto anche ricorrere alla possibilità di aree private e/o non oggetto di previsioni urbanistiche.

In relazione alle aree individuate per le funzionalità del sistema di protezione civile (aree di ammassamento, soccorritori, attesa e ricovero) qualora siano oggetto di trasformazione tale da comprometterne l'utilizzo come area di emergenza, è necessario operare una compensazione individuando un'area equivalente, nella medesima zona.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile individua la nuova area contestualmente all'iter autorizzativo della procedura che porterà alla trasformazione mediante un coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati.

* * *